NORME IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO

Art. 18

Accordi aziendali in materia retributiva - Decorrenza dei loro effetti ai fini previdenziali

Gli accordi aziendali istitutivi o modificativi degli elementi accessori, di cui al primo comma, lettera d), dell'articolo 5, devono essere portati dalle aziende a conoscenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro un mese dalla data della loro stipulazione o approvazione, ed hanno effetto, ai fini dell'inclusione degli elementi anzidetti nella retribuzione pensionabile, con la decorrenza stabilita dagli accordi stessi. Alle aziende che non ottemperino a quanto prescritto nel precedente comma saranno applicate le sanzioni civili di cui all'articolo 11, secondo comma, della presente legge.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1971, non più in vigore dal 13 luglio 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 889
Capo	IV — Le prestazioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 novembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-previdenza-per-gli-addetti-ai-pubblici-servizi-di-1971/art-18-accordi-aziendali-in-materia-retributiva-decorrenza-dei-loro-effetti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it